

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../981410/2007

OGGETTO: COMUNE DI SCALENGHE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 36 DEL 26/06/2007) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Scalenghe, con deliberazione del C.C. n. 36 del 26/06/2007, trasmesso alla Provincia in data 17/08/2007 (*Prat. n. 86/2007*) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 36 del 26/06/2007 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ◆ modifica dell'art. 34 – Aree destinate ad uso agricolo prevedendo la possibilità di realizzare su queste parti di territorio, strutture per la trasformazione, lavorazione e vendita di prodotti agricoli derivanti dall'agricoltura e dall'allevamento, depositi per la commercializzazione di tali prodotti e depositi di legname, nonché officine meccaniche per la riparazione di macchine ed attrezzature agricole;
- ◆ modifica dell'art. 40 – Aree di captazione acquedotto e la relativa tabella di sintesi vietando (per ragioni igienico – sanitarie connesse alla presenza dei pozzi d'acqua potabili gestiti da SMAT) in tali zone la costruzione di qualsiasi tipo di manufatto edilizio; l'unico soggetto che potrà realizzare manufatti su tale area sarà la stessa SMAT che in funzione delle proprie esigenze tecnologiche dovrà definire gli interventi necessari alle proprie attività di captazione delle acque tramite convenzione da sottoscrivere con il comune;
- ◆ modifica della tabella di sintesi relativa all'area RC9 (area di completamento) e dell'area a servizi S15 (strettamente legata alla RC9) rivedendo la nota (2) sulla base delle nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale ed in particolare: eliminare il riferimento alla necessità di P.P.E.; eliminare la previsione di realizzare edifici pubblici; consentendo all'operatore privato la possibilità di monetizzare le aree a servizi non dimesse; prevedere nel PEC la canalizzazione per lo smaltimento delle acque a parte del soggetto

privato che opererà nell'area come previsto dai progetti di messa in sicurezza approvati dal Comune; prevedere nel PEC la viabilità di collegamento tra la via Rivette e la S.P. n. 139 (via Torino) in asse con via Belmondo oltre a stabilire l'obbligo di realizzazione della viabilità stessa da parte del soggetto privato che opererà sull'area come previsto dai progetti di messa in sicurezza approvati dal comune;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Scalenghe con deliberazione C.C. n. 36 del 26/06/2007, la seguente osservazione:
 - ◆ la Variante proposta non risponde ai requisiti formali propri degli atti urbanistici, come riportato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa; in particolare si rilevano perplessità in merito al richiamo in "*relazione illustrativa*" del comma 8 dell'art. 17 L.R. n. 56/77 in un atto adottato ai sensi del comma 7 del succitato articolo; si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale, in sede di adozione del Progetto Definitivo a sanare tale discrepanza in modo da non ingenerare errate interpretazioni;
 - ◆ con riferimento alla modifica dell'art. 34 – Aree destinate ad uso agricolo, pur prendendo atto che si tratta di una modificazione a carattere esclusivamente normativo, si suggerisce di valutare che l'estensione della norma, (in particolare la possibilità di realizzare officine meccaniche per la riparazione di macchine ed attrezzature agricole), a porzioni non ben delimitate del territorio comunale possa comportare il venir meno dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le varianti parziali; si richiama, a tal proposito, quanto disposto dall'art. 25 "*Norme per le aree destinate ad attività agricole*" della L.R. n. 56/77;

- ◆ in merito alla modifica della tabella di sintesi dell'area RC9 (area di completamento) relativamente alla nota (2) della stessa, si ricorda che sarebbe opportuno contattare il Servizio Programmazione Viabilità della Provincia di Torino per addivenire ad una condivisione della previsione, nell'ambito del PEC, della viabilità di collegamento tra la via Rivette e la S.P. n. 139 (via Torino);
- 2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. **di trasmettere** al Comune di Scalenghe la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....